RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

# Art. 126

## Sostituzione dell'articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 139 (Provvedimenti conseguenti alla riapertura). - La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo 121.".

Versione in vigore dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali |
| Estremi | Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 |
| Capo | IX — Modifiche al titolo II, capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2006 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-5-2006/art-126-sostituzione-dell-articolo-139-del-regio-decreto-16-marzo-1942-n-267

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it